COMUNE DI CASTEL DI IUDICA (Provincia di Catania)

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E DELLE UTENZE

Approvato con delibera di C.C. n. 63 del 28/12/1995 Modificato con delibera di C.C. n.10 del 30/01/1997 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 21 DEL 11-3-1998 MODIFICATO CON DELIB. CC. N. 36 DEL 26-3-2007

CAPITOLO PRIMO NATURA E MODALITA DELLE CONCESSIONI

Art. 1: Sistema di fornitura Il Comune di Castel di Iudica, per l'espletamento del servizio idropotabile, eroga acqua per gli usi domestici e non domestici. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore, con un apparecchio ciascuna unità immobiliare servita. In presenza di comprovate esigenze tecniche è in facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, installare, in deroga quanto sopra, un contatore generale per corpo di fabbricato. L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne. In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo pubblico avviso evidenziando eventuali turnazioni per settori erogazione. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti o per deficienze di pressione che non permetta la salita dell'acqua ai piani superiori, sarà dovuta alcuna indennità o riduzione di pagamento.

Art. 2: Tipi di concessione

Le concessioni di acqua si distinguono nei seguenti tipi:

Tipo A - Uso domestico

Tipo B - Uso esercizi pubblici
Tipo C - Bocche antincendio
Tipo D - Uso industriale

Tipo D - Uso industriale Le superiori concessioni vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che sono fissate nel contratto di somministrazione.

Art. 3: Uso dell'qacqua

L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso indicato n-el contratto di concessione.

E' fatto assoluto divieto all'utente di :

- cedere a qualsiasi titolo tutta o in parte dell'acqua fornita;

- alimentare (anche se di sua pertinenza) altri immobili non espressamente indicati nel contratto di fornitura;

- utilizzare l'acqua per irrigazione.

CAPITOLO SECONDO RICHIESTA DI CONCESSIONE

Art. 4: Domanda di concessione

Per l'ottenimento della fornitura deve essere presentata domanda scritta accompagnata dal versamento delle somme prescritte a titolo di compenso per il sopralluogo tecnico (£. 25.000).

Il Comune non può consentire la fornitura se non ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità non sia stata preventivamente presentata domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.

Il richiedente al momento della sottoscrizione della domanda deve

produrre tutta la documentazione che gli verrà richiesta da competenti uffici comunali.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune comunicherà le condizioni dell'erogazione e le modalità della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.

Il richiedente che non ottemperasse alle condizioni poste o non provvedesse al versamento del compenso per sopralluogo tecnico previsto entro i successivi trenta giorni dalla data della comunicazione dovrà eventualmente presentare nuova domanda ed il Comune incamererà quanto versato.

Art. 5: Strade non canalizzate

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate.

Nel caso in cui, per ragioni di ordine tecnico, siano previsti impianti di sollevamento, di potabilizzazione, il Comune non può rilasciare concessioni che richiedano una derivazione dalla condotta posta a monte di tali impianti o costruzioni.

Ove per effettuare la fornitura fosse necessario realizzare prolungamenti di linea, il Comune effettuerà le opere necessarie che dall'eventuale concessione edilizia non fossero state poste a carico del costruttore.

Al momento dell'approvazione di piani di lottizzazione e/o di progetti edilizi relativamente alle opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione di impianti per la fornitura di acqua, il Comune indicherà al concessionario il tipo di materiale da utilizzarsi e le tecniche di esecuzione.

Art. 6: Passaggio di tubazioni su suolo altrui

Relativamente al diritto di passaggio di acquedotto su proprietà o in suolo privato di terzi, valgono le norme di legge in materia di servitù.

Il Comune ha facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza alla esibizione da parte del richiedente del titolo giuridico per l'attraversamento con la condotta all'uopo necessaria del fondo di terzi.

CAPITOLO TERZO CONTRATTI DI CONCESSIONE

Art. 7: Stipula del contratto

Accertata la possibilità della concessione e dopo che il richiedente avrà versato, sotto forma di cauzione da restituirsi senza interessi dopo l'avvenuto ripristino della sede stradale entro 5 giorni, una somma da stabilirsi di volta in volta secondo la natura del terreno e la eventuale difficoltà delle opere da eseguirsi, il Comune procederà alla stipula del contratto di somministrazione in favore del proprietario dello stabile o dell'Amministratore del condominio.

Nei casi di concessione ad uso diverso da quello domestico (uso esercizi pubblici) il contratto sarà intestato alla persona fisica o giuridica titolare dell'esercizio o dell'attività commerciale, che viene esercitata nell'immobile da riftonire.
Nel caso di contratto da intestare a persone giuridiche, ad

associazioni non riconosciute, enti privati, ecc. sarà abilitato a sottoscrivere il contratto il legale rappresentante.

contratto viene sottoscritto dall'utente e dal rappresentante dell'Amministrazione comunale o suo delegato, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, in un solo originale che rimane presso il competente ufficio. La spesa della scrittura, oltre il bollo, è a carico dell'utente. Se dall'utente è richiesta la stipula di contratto in doppio

originale la maggiore spesa resta a suo esclusivo carico.

Resta pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi eventuale registrazione del contratto, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture quanto sulle forniture d'acqua o sugli apparecchi misura o comunque in relazione alla somministrazione.

Nel caso di vendita dello stabile approvigionato, di dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediato avviso Comune il quale, entro trenta giorni, provvederà a disattivare l'impianto di erogazione. Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento. La fornitura sarà ripresa dopo la stipula di nuovo contratto con il subentrante.

Qualora nessun avviso dovesse pervenire al Comune intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi contrattualmente assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato nuovo contratto a suo nome.

Art. 8: Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali del contratto di somministrazione possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.

Vengono fatte, salve particolari fattispecie che caso per debbono essere approvate dall'Amministrazione concedente.

Art. 9: Contenuto del contratto

- contratto deve essere stipulato e servire una singola unità abitativa.
- Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
- Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del dello stabile da proprietario approvigionare dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale partita I.V.A.;
- dell'immobile Indicazione toponomastica е dell'unità nonché la descrizione della sua specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, numero dei vani utili e di servizio e la superficie complessiva abitabile;
- 3) durata della fornitura;
- 4) impegno minimo contrattuale;
- 5) uso a cui è destinata la fornitura;
- tariffa o prezzo unitario della fornitura, sottoposti dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati variazioni dagli organi competenti;
- 7) eventuali altri importi derivati da prestazioni e servizi non

sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.

Art. 10: Modificazione del rappresentante intestatario del contratto di utenza

L'eventuale modificazione del rappresentante che ha stipulato il contratto di fornitura non è opponibile al Comune finché non gli sia stata comunicata per iscritto.

Art. 11: Durata del contratto

Il contratto di somministrazione ha la durata normale di un anno dalla data della sua stipula.

Ove un mese prima della scadenza non fosse data disdetta scritta il contratto si intendera tacitamente ed automaticamente rinnovato per ulteriore uguale periodo di tempo e cosi via di volta in volta.

Non possono essere accolte richieste di modifica dei termini contrattuali, dipendenti anche dall'andamento stagionale, fino alla data di scadenza naturale del contatto.

ART. 12: Impegni minimi contrattuali.

Per ogni concessione l'utente assume l'obbligo di pagare il minimo di consumo trimestrale contrattualmente stabilito anche nel caso in cui tale minimo non fosse realmente consumato.

In relazione ai tipi di concessione di cui al precedente articolo 2 sono previsti i seguenti minimi contrattuali di consumo:

TIPO A: L'impegno minimo trimestrale di consumo è quello determinato dal Comune in mc.60.

TIPO B :L'impegno minimo trimestrale di consumo viene fissato in mc.80.

TIPO C: L'impegno minimo contrattuale viene fissato in mc.20 trimestrali.

TIPO D:L'impegno minimo contrattuale viene fissato in mc.100 trimestrali.

L'amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per l'interruzione di deflusso, per diminuzione di carico e per il minimo garantito trimestrale.

CAPITOLO QUARTO

PAGAMENTI-MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RIATTIVAZIONE UTENZA

ART.13: Pagamenti

Presso il Comune sara tenuto un libro mastro, contenente la partita dei consumi trimestrali di ogni utente.

Gli utenti devono pagare anticipatamente il prezzo annuale dell'acqua di abbonamento o quanto fosse da essi dovuto a norma del contratto. Devono pagare invece posticipatamente il prezzo trimestrale dell'acqua consumata come eccedenza.

Verranno effettuati i pagamenti alla tesoreria comunale:

entro il 30 giugno di ogni anno il canone fisso annuale; L'eccedenza verrà pagata entro il 30 marzo dell'anno successivo all'accertamento.

Qualora il Comune lo ritenesse, sarà possibile effettuare delle rateazioni (fino a un massimo di tre rate) per le eccedenze d'acqua.

La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 14: Morosità

L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.

Trascorsi i termini di cui sopra, gli utenti morosi per canoni e/o eccedenze saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute, una indennità di mora pari al 6% su di esse.

Nel caso in cui l'utente risultasse ancora moroso dopo il 30° giorno successivo alla scadenza della bolletta il Comune ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, con obbligo di preavviso notificato;

l'utente resta obbligato a corrispondere quanto dovuto per canoni maturati e da maturare fino alla scadenza del contratto di fornitura e per quanto previsto dal presente regolamento.

In caso di ripristino della fornitura l'utente dovrà pagare, oltre le somme arretrate e le indennità di mora £. 100.000 per le spese di sospensione e riattivazione della fornitura stessa.

Art. 15: Risoluzione del contratto

- Il contratto di utenza si intende risolto:
- a) nel caso di cessazione dell'attività esercitata dall'esercizio o per fallimento dell'utente;
- b) nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
- c) per disdetta nei termini stabiliti;
- d) per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 120 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
- e) nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto e/o per uso irriguo;

Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto.

Art.15/bis

E' consentito agli utenti potere chiedere la sospensione della erogazione in caso di immobile non abitato per sfitto, domicilio in altra sede ed altri motivi del detentore per un periodo non inferiore ad 1 anno. La richiesta di attivazione della utenza sarà eseguita previa esibizione dell'avvenuto pagamento del canone fisso relativo a tutto l'anno in corso senza ulteriore altra documentazione.

Art. 16: Risoluzione del contratto a fatto dell'utente In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il ristoro delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto, di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni nelle quali l'utente sia eventualmente incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.

Eventuali prelievi abusivi saranno computati in base ai dati

rilevati dal Comune mediante i suoi agenti e da questi ultimi verbalizzati:, in mancanza, in base alla media de i consumi precedenti e comunque in misura non inferiore ad una annualità di impegno minimo di consumo del tipo A.

Art. 17: Riattivazione dell'utenza

L'utente che richiedesse la riattivazione di una concessione di erogazione cessata ed a lui intestata dovrà stipulare nuovo contratto

CAPITOLO QUINTO

INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTO CONSUMI .FATTURAZIONE CANONI

Art. 18: Verbali di installazione e suggellazione apparecchi di misura

Al momento della messa in opera dell'apparecchio misuratore a tutte cure e spese dell'utente ed in base alle prescrizioni tecniche dei competenti uffici comunali, viene redatto un verbale di suggellazione, sottoscritto dall'utente, nel quale il tipo dell'apparecchio misuratore e le caratteristiche, il numero di matricola ed il eventualmente registrato al momento della posa.

Art. 19: Accertamento e fatturazione dei consumi A L'accertamento dei consumi viene effettuato mediante apposito apparecchio di misura le cui caratteristiche sono stabilite dal Comune in relazione al tipo di concessione, al consumo previsto ed a quant'altro si ritenga opportuno riferirsi.

🖞 Il Comune si riserva la facoltà di far sostituire a spese dell'utente e a cura del Comune, gli apparecchi di misura installati con altro tipo e caratteristiche diverse in relazione alle relative necessità.

🖔 La sostituzione risulterà da apposito verbale installazione e suggellazione.

L'accertamento dei consumi avviene mediante la lettura del contatore eseguita negli ultimi giorni di ciascun trimestre quadrimestre All'atto dell'accertamento, l'incaricato rilascerà all'utente, mediante sistema madre-figlia, una ricevuta, dalla quale risulterà l'indicazione attuale del contatore.

Nel caso in cui, all'atto dell'accertamento, vi sia stata la non reperibilità dell'utente, quest'ultimo potrà ritirare la ricevuta presso l'ufficio comunale competente.

Qualora per causa dell'utente non vi sia stato possibile eseguire la lettura per almeno due trimestri il Comune può disporre, previo avviso, la chiusura della presa dell'impianto, che sarà che sarà riapertà solo dopo effettuata la lettura e previo il pagamento del compenso previsto. Per i periodi cui si riferiscono le letture il Comune fatturerà l'impegno contrattuale, salvo a gravare tutte le eccedenze sulla prima bolletta con la lettura effettiva. Il contatore pur installato a cure e spese dell'utente diventa esclusiva proprietà del Comune. Le eventuali spese per la manutenzione saranno a carico dell'utente, il quale dovrà corrisponderle in un uno con la emissione della bolletta di consumo.

Il canone è pagato in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo per la quantità minima stabilita dal contratto di concessione.

eccedenze del consumo dell'acqua, vengono determinate per differenza tra il consumo segnato dal contatore e la precedente.

Per ogni periodo di bollettazione la quantità di acqua consumata meno di quella stabilita con l'impegno minimo contrattuale può essere compensata con i successivi maggiori consumi.

Le utenze che scaricano nella pubblica fognatura le acque di provenienti da insediamenti civili saranno assoggettate canone fognario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Tali utenze sono quelle che hanno fatto domanda all'Ufficio Tecnico e sarà cura dell'Amministrazione o dell'U.T. individuare gli abusivi.

Art. 20: Irregolare funzionamento dei contatori Qualora all'atto della lettura del contatore od a dell'utente si riscontrassero irregolarità funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua il tempo compreso tra l'ultima lettura e l'accertamento del determinato in misura uguale a quello corrispondente periodo dell'anno precedente, per le concessioni puù recenti, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato. casi di manomissione del contatore o quando manchi elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti

Art. 21: Verifica del funzionamento del contatore In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica eseguendo prescritto deposito.

insindacabili.

presuntivi

All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati estremi relativi all'utenza ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova.

Il Comune comunicherà per iscritto all'utente l'esito della prova la prova ha fatto riscontrare esatto il contatore il reclamo sarà respinto ed il deposito incamerato dal Comune; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore stesso con uno scarto in puù o in meno di oltre il 5% in base alle norme U.N.I., le spese della prova e delle riparazioni - se possibili resteranno a carico del Comune che disporrà in tal caso oltre alla restituzione del deposito anche delle relative variazioni contabili, l'ammontare dei consumi presunti secondo l'articolo precedente, il rimborso dei pagamenti non dovuti effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento. Se il contatore risultasse non riparabile il Comune obbligherà l'utente a sostituirlo a cura e spese dell'utente medesimo. Qualora quest'ultimo non provvedesse, entro 6 giorni alla sostituzione del contatore, il Comune stesso provvederà alla sostituzione del misuratore, con spese a carico dell'utente, che saranno riportate nella prima fatturazione successiva

sostituzione.

Art. 22: Rimozione degli apparecchi di misura
All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, viene
redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Comune e,
se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.
Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di
matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre
eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

Art. 23: Prese d'acqua

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separasi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Art. 24: Modifica di prese e sostituzione apparecchi di misura Le modifiche di prese che non comportano variazioni di diametro verranno regolarizzate a preventivo senza che occorra la stipula di nuovo contratto. In caso contrario l'utente dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento delle somme preventivate per la richiesta modifica. Qualora in relazione all'effettivo consumo si rendesse necessaria la sostituzione del contatore con altro di diametro diverso non sarà necessaria la stipula di nuovo contratto. La sostituzione sarà eseguita a cura e spese dell'utente, con la vigilanza e

CAPITOLO SESTO FORNITURE SPECIALI

secondo le prescrizioni degli organi tecnici del Comune.

Art. 25: Fontanine pubbliche

Il Comune fornisce acqua anche per l'alimentazione delle fontanine pubbliche.

E' permesso attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni potabili.
E' vietato:

- attingere acqua con recipienti di capacità superiori a 20 litri; - applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, cisterne, botti ecc.

- modificare o alterare il getto d'acqua;

Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le multe previste per tale tipo di infrazione.

Art. 25/bis.: Fornitura acqua per gli edifici pubblici Il Comune provvede ad eseguire tutti i lavori necessari per fornire di acqua tutti gli edifici pubblici di pertinenza comunale. Per detti edifici sarà posta in essere la relativa scheda ai fini della rilevazione dei consumi. La fornitura è a titolo gratuito

Tra gli edifici pubblici si intendono classificati anche le Chiese ricadenti nel territorio comunale ed adibite al culto di qualsiasi religione.

Art. 26: Bocche antincendio private

A seguito di apposita domanda il Comune l'installazione di bocche antincendio secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia e delle indicazioni dei vigili

Alla bocca antincendio viene installato un contatore del diametro minimo di 50 mm.

bocche antincendio sono allacciate a monte di apposito serbatoio unicamente destinato a tale scopo.

E' pertanto vietato attingere da esse acqua per usi diversi quelli cui sono destinate.

Nessuna responsabilità assume il Comune circa l'efficacia delle bocche antincendio.

Dell'eventuale apertura delle bocche antincendio l'utente deve dare avviso al Comune entro le successive 24 ore.

Qualora le bocche antincendio siano collocate all'interno dello stabile servito, la condotta di presa deve essere munita di rubinetto esterno di arresto, da aprire solo in caso di bisogno o prove pompieristiche preventivamente comunicate.

Per i teatri, luoghi pubblici o aperti al pubblico e per gli edifici e stabilimenti di speciale importanza può essere concesso che il rubinetto di arresto rimanga normalmente aperto, ma con le cautele prescritte dal Comune.

Le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condotte esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso con i VV.FF. restano interamente a carico dell'utente.

CAPITOLO SETTIMO

CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 27: Somministrazione dell'acqua

L'acqua viene consegnata all'utente all'apparecchio di misura; collocato di norma in apposita nicchia realizzata alla base del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà/ privata, a cura e spese dell'utente e secondo le prescrizioni tecniche del Comune, in modo che gli incaricati del Comune stesso possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.

Le erogazioni si intendono in esercizio quando le opere di competenza del Comune siano compiute e pronte al funzionamento. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuti. Il mese inconminciato è computato per intero.

L'utente di una presa non può servirsi di essa, l'approvigionamento di altri stabili o di altri locali diversi da quelli per cui la presa stessa è stata concessa.

Spetta al Comune determinare all'atto della concessione della presa il diametro di essa o del contatore, in relazione al consumo massimo orario è trimestrale richiesto dall'utente o dal Comune medesimo accordato, nonché scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collegamento del contatore. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Comune ritenesse inadeguato al consumo il contatore, lo stesso Comune potrà imporre la sostituzione dell'apparecchio misuratore con altro di diametro diverso e comunque adeguato al reale consumo. Tutte le opere di derivazione dalle condotte stradali, di

costruzione delle prese, i rubinetti ed i materiali e le opere

response to the control of the contr

comunque necessarie per l'adduzione dell'acqua fino al punto di consegna, possono essere eseguite dall'utente a sue cure e spese, oppure da incaricati del Comune, previo anticipo della somma che sarà computata dall'ufficio competente con versamento alla Tesoreria Comunale.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzione e riparazione occorrenti spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli actività de la chiunque altro.

Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene patrimoniale del Comune.

A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserva d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

Art. 28: Impianti idrici interni

Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare della concessione, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente dalla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie, ecc.) in modo da impedire il ritorno in rete.

particolare è assolutamente vietato il collegamento dei dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante. In via generale è assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, o recipienti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, oppure collegarle direttamente ad apparecchi sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizione serbatoio o vasca a pelo libero, aventi i necessari igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera requisiti comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di pressione sia situato più alto di almeno 12 cm rispetto massimo livello raggiungibile dell'acqua nel serbatoio. bocche

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai

Nel caso di apparecchi domestici elettrici collegati all'impianto idrico interno gli stessi devono essere dotati di prese a terra e, comunque, di tutti gli accorgimenti atti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi vigenti in materia.

L'impianto idrico interno non potrà comunque essere utilizzato come presa a terra per il collegamento di impianti elettrici in genere.

Le eventuali infrazioni riscontrate autorizzeranno il Comune a sospendere l'erogazione fino a quando non saranno stati eliminati gli inconvenienti a cura e spese dell'utente ed in base alle prescrizioni tecniche impartite.

L'utente ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelli dotati di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possano turbare la funzionalità della rete esterna.

L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecnicheprescritte, entro i termini assegnati.

In caso di inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

Art. 29: Riparazione e modifica degli impianti Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e dalla stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocate. In tal caso i lavori saranno eseguiti dal Comune dietro il pagamento della relativa spesa secondo i conteggi redatti dal competente ufficio tecnico. Sempre in tal caso, ove i guasti determinassero rilevanti perdite di acqua, il Comune potrà interrompere la fornitura. Comune ha comunque la facoltà di provvedere Il immediatamente alle riparazioni addebitando il relativo importo all'utenza. Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi di questo resi necessari, formeranno oggetto di preventivo di il versamento dovrà essere effettuato prima della esecuzione dei relativi lavori.

Art. 30: Manutenzione e riparazione della rete stradale Il Comune provvede a proprie spese alla manutenzione e alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna.

CAPITOLO OTTAVO MANOMISSIONE APPARECCHI DI MISURA E SIGILLI - PRELIEVI FURTIVI DERIVAZIONI ABUSIVE - RESPONSABILITA DELL'UTENTE

Art. 31: Manomissione di apparecchi di misura - Violazioni L'utente curerà che siano preservati da manomissione e da furti: - la derivazione:

- gli apparecchi di misura;

- ogni altra opera costituente l'impianto idrico.

L'utente è responsabile dei danni arrecati a tali opere, deve rivalere il Comune delle spese di riparazione sostenute e pagare le multe previste.

SL'utente è inoltre responsabile delle manomissioni della condotta derivata e dell'apparecchio di misura, dei danni arrecati agli stessi, della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.
L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione

degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

Tali violazioni, accertate dal personale comunale, obbligheranno l'utente a pagare le relative sanzioni pecuniarie ed a risarcire i danni.

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno soggette a multa da £. 200.000 a £.2.000.000 a carico dei privati e saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 32: Modifiche impianti

Il Comune potrà procedere alla modificazione degli impianti a contatore singolo in impianti a contatore generale per stabile qualoralo ritenesse opportuno in base all'orientamento nazionale e alle esigenze di servizio.

Le opere necessarie ad adeguare gli impianti interni alle suddette modifiche del sistema di consegna e di misurazione saranno a carico dell'utenza.

Art. 33: Ispezione dell'impianto e degli apparecchi di misura Il Comune ha sempre il diritto di fare ispezionare dai propri agenti gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte o negli apparecchi di misura o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.

Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati, o di persone che li rappresentano. In caso di opposizione o di ostacolo gli agenti del Comune redigeranno apposito verbale riservandosi il Comune il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua fino a quando le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'impianto.

CAPITOLO NONO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34: Disposizioni generali

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le norme e le disposizioni del presente regolamento, semprechè le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazioni per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 35: Tariffe

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.

INDICE

Art. 1: Sistema di fornitura		
ALU. A. LIDI CONCESSIONE	. 11	
Art. 3: USO dell acqua		
Art. 4: Domanda di concessione	\$50 m	
Art. D: Strage non canalizzate	Constant Const	
Art. O. Fassagio di tupazioni su suolo altant	11	
Art. (: Stipula del contratto		14 ±1.36 2- 1- 3
nru. O. Condizioni generali di contratto	1944 - 1944 1944 - 1944	, ,
Art. 9: Contenuto del contratto	9.20	
Art.10: Modif. del rappr. intestatario del conta di conta	. 11	-
Art.II: Durata del contratto	·	F
Art. 12: Impegni minimi contrattuali		<u></u>
Art. 13: Fagamenti	10	
Art.14: Morosita	Salaring.	(
Art.15: Risoluzione del contratto	10	6
Art.15/bis:		. 6
Art.15: Kisoluzione del contratto a fatto dell'utento		. 6
Art.1/: Klattivazione dell'utenza	t i	7
Art.18: Verball di install. e sugell. app. di misura	*1	7
Art. 19: Accertamenti e fatturazione dei consumi	**	7
Art.20: Regolare funzionamento dei contatori	• •	8
Art. 21: Verifica del funzionamento del contatore	11	8
Art.22: Rimozione degli apparecchi di misura	14	9
Art.23: Frese d'acqua	**	9
Art. 24: Modil. di prese e sost, app. di misura	**	9
Art.25: Fontanine pubbliche	v	9
Arc. 40/015: Fornitura acqua per gli edifici pubblici	11	9
Art.26: Bocche antincendio	**	10
Art. 2/: Somministrazione dell'acqua	11	10
Art. 20: Implanti idrici interni	11	$\overline{11}$
Art.29: Riparazione e modifca degli impianti	++	12
Art.30: Manutenzione e riparaz, della rete stradale	**	12
Aru. Dr. Manomissione di app. di misura - Violazioni	£ 1-	12
Arologi Modifiche impianti	11	13
Art. 33. ISPEZ. dell'impianto e app. di misura	**	13
Art. 34: Disposizioni generali	**	13
Art.35: Tariffe	11	13